

N. 359 /2024

**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**

## SEZIONE SECONDA

Il Giudice designato, dott. Monica Attanasio

- visti la proposta, il piano e la documentazione di corredo depositati da  
allo scadere del termine assegnato ai sensi dell'art. 44 CC.II.;
- visto il parere dei Commissari Giudiziali

osserva quanto segue

1. Il concordato proposto da \_\_\_\_\_ è un concordato con assuntore, il quale prevede il trasferimento di tutte le attività aziendali, fatta eccezione soltanto per i crediti commerciali e fiscali maturati fino alla data della concessione in affitto dell'azienda, a \_\_\_\_\_ attuale affittuario dell'azienda, che, a fronte di tale trasferimento ed alla condizione della definitiva omologazione, si accollerà le passività concordatarie, nelle misure risultanti per effetto della falcidia concordataria, con un impegno finanziario di € 4.850.000,00 da versarsi con le seguente modalità:

- € 1.000.000,00 entro 15 giorni dalla definitività della sentenza di omologazione che trasferisca le attività all'assuntore a fronte della restituzione della somma versata a titolo di garanzia ai sensi dell'art. 6.4 del contratto d'affitto;
- € 488.969,47, pari al debito di \_\_\_\_\_ a titolo di TFR maturato sino alla data del 29 gennaio 2025 dai lavoratori trasferiti, mediante accollo liberatorio sottoscritto dagli stessi in sede protetta ex art. 411 c.p.c.;
- € 3.361.030,53 in 5 rate di € 672.206,11 cadauna da versarsi entro il 30 novembre di ogni anno a decorrere dall'anno 2026.



2. Il Codice della Crisi ammette tipi di concordato preventivo diversi dal concordato in continuità e dal concordato liquidatorio: le “tipologie di piano” elencate dall’art. 84, comma 1, comprendono, infatti, oltre alla continuità aziendale ed alla liquidazione del patrimonio, anche “*l’attribuzione delle attività ad un assuntore*”, nonché “*qualsiasi altra forma*”.

La conferma della libertà del debitore nella costruzione del piano – già positivamente sancita, in analoghi termini, dall’art 160, comma 1, lett. a), l. fall. – non è però accompagnata dalla definizione di un insieme di regole valevole per le tipologie di concordato diverse dal concordato in continuità e da quello liquidatorio; la disciplina dettata dagli artt. 84 e segg. del Codice è, infatti, interamente dedicata a questi ultimi, con la sola eccezione rappresentata dall’art 112, comma 5, il quale assoggetta ad un medesimo regime l’opposizione all’omologa proposta, per ragioni di convenienza, “*nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma*”.

Tale disposizione non pare però idonea a postulare una equiparazione, destinata a valere in ogni caso e per qualsiasi finalità, del concordato con assuntore e delle altre tipologie innominate di concordato al concordato liquidatorio.

A fronte di una disciplina del concordato preventivo incentrata su due distinti sistemi di regole, fortemente diversificati fra loro e caratterizzati ciascuno (ed in particolare il concordato in continuità) da una stretta interdipendenza tra i singoli precetti, la norma che – anche per sua collocazione – appare capace di esprimere un principio di carattere generale è, semmai, quella contenuta nel comma 3 dell’art. 84, ai sensi del quale “*Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta*”.

Nella specie, la somma di € 4.850.000,00 che l’assuntore si impegna a corrispondere a fronte del trasferimento di tutto l’attivo (esclusi soltanto i crediti già maturati) dovrebbe essere versata, al netto dell’accollo del trattamento di fine rapporto dei lavoratori trasferiti, per un milione di euro entro quindici giorni dalla definitività dell’omologazione, e per la parte residua mediante cinque rate annuali di € 672.206,11 ciascuna. La ricorrente ha però precisato che le risorse a ciò necessarie non deriveranno dalla prosecuzione dell’attività dell’azienda oggetto di assunzione (senza peraltro precisare quale ne sarà l’origine), e proprio per tale ragione ha ritenuto di non esser tenuta a



compiere, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. f), una analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura.

Senonché, nella misura in cui le risorse occorrenti per il soddisfacimento dei creditori non derivano dai flussi di cassa prodotti dalla prosecuzione dell'attività aziendale, il concordato proposto da \_\_\_\_\_ appare qualificabile, non come concordato in continuità, bensì come concordato liquidatorio, con conseguente applicazione delle relative regole (soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20%, incremento dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda di almeno il 10%, distribuzione delle risorse in base alla sola regola della priorità assoluta, etc.).

In ogni caso, la diversa derivazione delle risorse destinate al soddisfacimento dei creditori non può giustificare la mancata indicazione della loro fonte, ciò essendo indispensabile al fine della verifica della fattibilità del piano, verifica da compiersi, *in primis*, nei confronti dell'assuntore, a prescindere dalle garanzie offerte (che presentano, peraltro, profili di criticità, come meglio si dirà in prosieguo).

La proposta concordataria, così come attualmente configurata, sarebbe dunque inammissibile, in quanto applica le regole proprie del concordato in continuità in luogo di quelle del concordato liquidatorio. Laddove, poi, venisse modificata in modo tale da poter essere qualificata come concordato in continuità, essa richiederebbe il deposito di un business plan dell'attività aziendale, debitamente attestato dal professionista indipendente.

**3.** Qualunque sia la qualificazione del concordato, la costruzione della proposta e del piano richiede l'individuazione del valore di liquidazione, indispensabile premessa delle valutazioni da compiersi ai fini del rispetto del requisito della non deteriorità rispetto allo scenario liquidatorio del trattamento riservato ai creditori, del degrado dei creditori privilegiati, dell'aumento del 10% che deve essere assicurato nel caso di concordato liquidatorio, dell'applicazione delle regole di distribuzione dei valori proprie del concordato in continuità.

L'art. 87, comma 1, lett. c), stabilisce che tale valore deve essere determinato con riferimento alla data della domanda di concordato, senza precisare se debba trattarsi della domanda cd. piena (e quindi completa di proposta e piano), ovvero del ricorso prenotativo ex art 44.



Nella vigenza della legge fallimentare poteva ritenersi pacifico che il ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. già conteneva la domanda di concordato, e cioè la richiesta rivolta al tribunale diretta alla regolazione dello stato di crisi o insolvenza mediante lo strumento concordatario, sì da non necessitare della proposizione di un'ulteriore domanda allo scadere del termine concesso, ma della semplice integrazione di quella già presentata mediante il deposito della proposta e del piano; esso produceva inoltre, in via immediata, tutti gli effetti propri della domanda di concordato.

Una prima novità introdotta dal Codice della crisi, rispetto alla previgente disciplina, è che il ricorso prenotativo consente l'accesso, non al solo concordato preventivo, ma anche, in via ordinaria, agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (nella relazione illustrativa del cd. correttivo *ter* si parla di “*vocazione generale*” della domanda prenotativa, che, a differenza di quanto avveniva nella legge fallimentare, “*è del tutto svincolata dal concordato preventivo in quanto rappresenta una modalità di accesso al procedimento unitario*”).

Il correttivo *ter* ha poi accentuato i profili di autonomia del ricorso prenotativo: esso genera gli effetti di cui all'art 46 (cfr. il comma 1 *bis* dell'art. 44), che sono sì effetti propri della domanda piena di concordato, ma non tutti gli effetti che una tale domanda produce; in particolare, l'applicazione degli artt. 145, e da 153 a 162, e quindi la cristallizzazione dei crediti, presuppone l'avvenuto deposito della proposta e del piano (art. 96).

Va poi osservato che per gli altri strumenti il cui accesso è reso possibile “passando” dal ricorso prenotativo, alcune disposizioni, anch'esse modificate in *parte qua* dal correttivo *ter*, collegano chiaramente il momento di riferimento per il calcolo del possibile soddisfacimento dei creditori nello scenario della liquidazione giudiziale (*id est*, del valore di liquidazione) alla data di presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (cfr. gli artt. 61, comma 2, lett d) e 64 *bis*, comma 8); sarebbe dunque ben strano, e privo di giustificazione razionale, che solo per il concordato preventivo il valore di liquidazione dovesse essere calcolato avendo come riferimento il momento di deposito del ricorso ex art. 44.

In definitiva, l'art. 87, comma 1, lett c), laddove impone la determinazione del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, intende riferirsi alla domanda completa, o completata, della proposta e del piano. Se ne rinviene ulteriore conferma nel già citato art. 96: esso



fa decorrere gli effetti previsti dagli art. 145, e da 153 a 162, dalla data di presentazione “*della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3*”, e sembrerebbe dunque riferirsi alla sola ipotesi di presentazione di una domanda piena di concordato; tuttavia, essendo evidente l'irragionevolezza di un'interpretazione strettamente letterale di tale disposizione, tale da escluderne l'applicazione laddove la proposta ed il piano venissero depositati nel termine concesso ex art. 44, è gioco forza ritenere che qui, come nell'art. 87, comma 1, lett c), il legislatore abbia inteso riferirsi ad una richiesta di accesso allo strumento del concordato preventivo compiutamente articolata, e quindi corredata dalla proposta e dal piano.

Nella specie, la proposta ed il piano sono stati predisposti assumendo come “spalla del piano” la data del 29 gennaio 2025, che è la data di deposito del ricorso prenotativo, con conseguente necessità di apportare le modifiche imposte dai rilievi che precedono.

4. Sempre in punto di determinazione del valore di liquidazione, è ormai pacifico, in quanto positivamente sancito, che a tal fine occorre considerare le utilità che, in sede di liquidazione giudiziale potrebbero ritrarsi dal proficuo esercizio di azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie. La società, nel darne atto, limita però la verifica dei presupposti per l'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio al periodo successivo all'esercizio 2020, affermando che un'eventuale responsabilità per fatti antecedenti a tale data sarebbe ormai prescritta, trascurando però di considerare che gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione sono in carica dal 2004, e che nei loro confronti opera la causa di sospensione prevista dall'art. 2941, n. 7, c.c. Inoltre, la verifica è stata compiuta considerando soltanto i risultati conseguiti, quali emergenti dai bilanci approvati, senza procedere ad un'analisi delle singole poste e della loro veridicità (a sua volta, l'attestatore, dopo aver evidenziato che dalla sua attività di verifica risulta una valutazione non adeguata dei crediti iscritti a bilancio, sì che il patrimonio netto della società potrebbe risultare azzerato già dalla fine dell'esercizio 2020, ha poi affermato che “*bisognerebbe procedere a laboriose analisi e rettifiche che non competono in questa sede*”)

In ogni caso, il tema della responsabilità degli amministratori e del revisore viene “bypassato” considerando nell'ambito del valore di liquidazione un importo di € 640.000,00, determinato



tenendo conto del ricavato dalla vendita delle proprietà immobiliari degli amministratori e di una quantificazione nella misura di 75 mila euro del risarcimento eventualmente dovuto dal revisore, ed operando quindi una decurtazione del 25% in ragione degli oneri e dell'alea insiti nell'esercizio delle azioni di responsabilità.

Va tuttavia osservato che:

- per quel che concerne il revisore, la determinazione dell'importo dallo stesso eventualmente dovuto a titolo risarcitorio è stata compiuta sulla base di quella che è, oggi, una mera ipotesi (la futura approvazione di una legge che stabilisca limiti massimi alla quantificazione del danno);
- per quel che riguarda gli amministratori, non sono state prodotte perizie di stima degli immobili di loro proprietà, e l'esclusione dell'esperibilità di azioni revocatorie di due compravendite concluse da uno degli amministratori nel 2021, per mancanza dell'elemento soggettivo, è motivata col fatto che *“l'atto risulta compiuto anteriormente alla data di insorgenza dell'eventuale credito fatto valere dalla curatela, ossia il possibile credito risarcitorio vantato in seguito al positivo esperimento dell'azione di responsabilità ex art. 255 CCIP”*.

5. In punto di formazione delle classi, la ricorrente, pur premettendo che per i crediti garantiti dal Fondo di garanzia pubblica non vi è stata escussione, e pur avendo appostato apposito fondo rischi ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. *p-bis*), ha formato due classi ove sono stati collocati i crediti assistiti da privilegio ex art. 3 del D.l. n. 3/2015, convertito in l. n. 33/2015, e l. 662/1996, rispettivamente per la parte capiente e per quella incapiente sulla massa mobiliare, al tempo stesso inserendo nella classe 4 i crediti delle banche originati dalla concessione dei finanziamenti garantiti dal Fondo, per la parte priva di garanzia.

Questa impostazione presuppone la considerazione del gestore del Fondo di garanzia quale titolare di un diritto di credito attuale e non solo potenziale, e/o la sua qualificazione come parte interessata incisa dalla proposta concordataria a mente della Direttiva n. 1023/2019.

In realtà, il diritto del gestore del Fondo, pur avendo fatto genetico antecedente alla presentazione della domanda di concordato, nasce soltanto al momento del pagamento in favore della banca



garantita in forza di surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c., surrogazione che presenta caratteri peculiari e speciali proprio perché tale diritto affonda le sue radici – la causa del credito che giustifica il riconoscimento del cd. super privilegio – nella concessione della misura di sostegno, sì che esso è volto “*non al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo*” (così, in particolare, Cass, 10 aprile 2024, n. 9567; analogamente, Cass, 16 gennaio 2023, n. 1005 e Cass. 9 marzo 2020, n. 6508).

Tale conclusione è confortata dal disposto dell’art. 87, comma 1, lett p-*bis*) – anch’esso introdotto dal cd. correttivo *ter* – che, per l’ipotesi di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico ha previsto, non l’ammissione al voto del gestore del Fondo, ma l’indicazione di un fondo rischi per l’eventualità dell’escussione della garanzia, al tempo stesso limitandone l’ammontare alle “*previsioni di soddisfacimento del credito*” – con ciò confermandone e la natura concorsuale e quella di passività meramente potenziale. Del resto, l’escussione della garanzia e/o il suo pagamento potrebbero anche mancare nel corso dell’esecuzione del piano, per inerzia della banca garantita o dei suoi cessionari oppure, più frequentemente, per il verificarsi di una delle tante ipotesi di decadenza o inefficacia della garanzia previste dalle Disposizioni operative del Fondo; in questa prospettiva, ben si giustifica l’esclusione dal voto di un soggetto che non è attualmente inciso dal piano e che potrebbe non esserlo neppure in futuro, né essa appare in contrasto con la Direttiva n. 1023/2019, la quale riserva la qualifica di “*parte interessata*”, oltre che ai detentori di strumenti di capitale, a chi è (già) creditore.

La posizione del gestore del Fondo pubblico è, quindi, assimilabile a quella del fideiussore, al quale il diritto di voto è stato in passato negato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 6 settembre 2019, n. 22382). Come già avveniva nel vigore della legge fallimentare, anche col Codice della crisi la tutela del garante è destinata ad essere assicurata dalla comunicazione della relazione con la quale il Commissario illustra la propria relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori (art. 107, comma 3), dalla possibilità di formulare osservazioni e contestazioni (art. 107, comma 4) dal riconoscimento della legittimazione alla proposizione di opposizione all’omologa (art. 48, comma 2), nonché, più in generale, dagli obblighi di correttezza e buona fede cui la banca garantita è tenuta nei confronti del proprio garante, i quali



le impongono di salvaguardarne la posizione (cfr. Cass., 12 dicembre 2019, n. 32478) e quindi, nella specie, di esprimere il diritto di voto avendo cura non solo dei propri interessi, ma anche di quelli del gestore del Fondo.

Da quanto esposto deriva che, ferma restando l'indicazione di un fondo rischi ex art. 87, comma 1, lett. *p-bis*), ai fini della formazione delle classi e del riconoscimento del diritto di voto deve essere considerato l'intero credito (chirografario) della o delle banche garantite, necessariamente scomposto in due classi, ex art. 85, comma 2, per la parte garantita e per quella non garantita. Appare poi opportuno prevedere una o due classi "virtuali" (a seconda che i crediti assistiti dal cd. super privilegio siano degradati in tutto o solo in parte), destinate cioè ad accogliere i crediti del gestore del Fondo pubblico per l'eventualità in cui l'escussione della garanzia ed il suo pagamento intervengano prima dell'inizio o nel corso delle operazioni di voto, con contestuale esclusione, in tale eventualità, della parte del credito della o delle banche garantite e soddisfatte dalla classe in cui esse erano state inserite. È infine opportuno prevedere la destinazione del fondo rischi appostato ex art. 87, comma 1, lett *p-bis*), per l'eventualità della mancata escussione/mancato pagamento della garanzia.

Inoltre:

- nella classe 4 sono collocati crediti delle banche assistiti sia da garanzia del Fondo che di terzi, e quindi aventi posizioni e interessi non omogenei;
- la classe 9 comprende crediti dei lavoratori ex art. 2751-*bis* n. 1 c.c da soddisfare in parte mediante accollo, senza che sia stato precisato se esso avverrà entro i trenta giorni dall'omologa ex art. 109, comma 5, né se entro lo stesso termine i lavoratori trasferiti provvederanno a liberare \_\_\_\_\_ ;
- a monte, inoltre, tutti i pagamenti sono previsti non dall'omologa, come stabilito dall'art. 109, comma 5, ma dalla sua definitività, sì che il diritto di voto dovrebbe essere riconosciuto a tutte le classi di creditori.

6. Quanto alla fattibilità del piano, in aggiunta a quanto esposto al punto 2, va osservato che in relazione alle garanzie dell'adempimento degli obblighi assunti dall'assuntore, rappresentate da due lettere di patronage da parte di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, la ricorrente si è limitata a



referire che \_\_\_\_\_ è società solida in quanto dal bilancio 2023 risulta aver avuto un risultato positivo di oltre 1,6 milioni e che \_\_\_\_\_ ha un consistente patrimonio immobiliare, senza che:

- sia stato specificato se l'utile d'esercizio di \_\_\_\_\_ sia riconducibile all'attività tipica dell'impresa ovvero generato da una sopravvenienza attiva di natura straordinaria riferibile alla gestione caratteristica;
- sia stato precisato il valore del patrimonio di \_\_\_\_\_ e se si tratta di patrimonio libero e facilmente liquidabile, né prevista la costituzione di una quale forma di vincolo a favore della società in concordato, quale ad esempio la costituzione di un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., o l'iscrizione di ipoteche volontarie.

7. Sono, inoltre, ravvisabili carenze dell'attestazione:

- non è stata compiuta alcuna verifica in ordine alla capacità dell'assuntore di far fronte agli impegni assunti;
- la solvibilità delle società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non pare autonomamente indagata dall'attestatore, che riporta al riguardo le medesime considerazioni svolte dalla ricorrente, carenti per le ragioni dianzi esposte e basate oltre tutto su dati di bilancio datati (esercizio 2023);
- anche in punto di revocabilità dei due atti di compravendita posti in essere da uno degli amministratori l'attestatore riporta quanto esposto in ricorso, ossia l'antiorità dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza del credito risarcitorio che potrebbe essere azionato dalla curatela, e la conseguente mancanza di prova del *consilium fraudis*, malgrado egli avesse in precedenza affermato che il capitale sociale è stato verosimilmente perduto già nel 2020 e sebbene, in ogni caso, nulla sia stato riferito circa l'identità degli acquirenti e l'eventuale esistenza di un rapporto qualificato con il disponente;
- le verifiche relative ai crediti commerciali – i quali costituiscono un'importante posta dell'attivo destinata ai creditori – appare compiuta sulla base della sola attività di circolarizzazione, senza che sia dato atto delle ulteriori analisi compiute, tra cui, in particolare, come osservato dai Commissari, “- un'analisi “aging” dei crediti, suddivisa per scadenza e grado di esigibilità; - una distinzione tra crediti certi, contestati e oggetto di contenzioso; - la valutazione dei crediti in fase di recupero



*giudiziale, al netto delle spese legali e oneri accessori”*, nonché, almeno per i crediti di maggiore importo, una valutazione della solvibilità del debitore;

- non risulta specificata la natura dei crediti fiscali (es. IVA, imposte dirette), il relativo importo e l'anno di maturazione.

**8.** Sotto il profilo documentale appaiono, infine, necessarie le seguenti integrazioni:

- Elenco nominativo dei creditori con completa indicazione delle cause di prelazione;
- Libro giornale aggiornato sino al 03.06.2025 (almeno degli ultimi 5 esercizi);
- Schede contabili (inclusi partitari clienti e fornitori) sino al 03.06.2025 almeno degli ultimi 5 esercizi;
- Registri Iva (vendite, acquisti) almeno degli ultimi 5 esercizi;
- Prospetto del T.F.R. maturato alla data di stipula del contratto di affitto;
- Prospetto analitico del costo del personale e degli oneri maturati alla data dell'affitto d'azienda;
- Bilancio d'esercizio al 31.12.2024;
- Bilancio infrannuale alla data del 03.06.2025;
- Certificazione unico debiti tributari aggiornata;
- Certificazione unica dei debiti contributivi;
- Certificato debiti per premi assicurativi.

P.Q.M.

Assegna alla ricorrente termine sino al 25 agosto 2025 per le modifiche/integrazioni rese necessarie dai rilievi che precedono

Verona, 7 luglio 2025

Il Giudice Designato  
dott.ssa Monica Attanasio

